



	<p><b>COMUNICAZIONE</b></p> <p><b>VENDITE DI LIQUIDAZIONE</b></p> <p>(artt. 92 e ss. L.R. 28/2005 e succ. mod. ed integr.)</p> <p>Da presentare in 2 COPIE</p>	

**ART. 92 - Vendite di liquidazione**

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall' esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di:

- a) cessazione dell'attività commerciale;
- b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
- c) trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
- d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.

2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune competente per territorio da effettuare almeno dieci giorni prima dell'inizio delle stesse.

3. Le vendite di cui al comma 1 non possono essere effettuate con il sistema del pubblico incanto.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l' esercente non può riprendere la medesima attività se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.

**ART. 93 – Durata delle vendite di liquidazione**

1. Le vendite di liquidazione possono avere una durata massima:

- a) di otto settimane nelle ipotesi di cui all'articolo 92, comma 1, lettera a) e b);
- b) di quattro settimane nelle ipotesi di cui all'articolo 92, comma 1, lettere c) e d).

**ART. 94 – Divieto di introduzione di nuove merci durante le vendite di liquidazione**

1. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione.

2. Il divieto di introduzione di nuove merci riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.

**DICHIARA**

ai sensi dell'art. 92 e ss. della L.R. n. 28/2005 e succ. mod. ed integr.

**di voler procedere alla VENDITA DI LIQUIDAZIONE per:**

- CESSAZIONE** dell'attività commerciale;
- CESSIONE** dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
- TRASFERIMENTO** in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
- TRASFORMAZIONE** o **RINNOVO** dei locali;

nel periodo compreso fra il giorno _____ ed il giorno _____ nei locali posti in via _____ n _____ di cui alla comunicazione/autorizzazione/Dia n. _____ del _____.
--

	<b>COMUNICAZIONE</b> <b>VENDITE DI LIQUIDAZIONE</b> (artt. 92 e ss. L.R. 28/2005 e succ. mod. ed integr.) Da presentare in 2 COPIE	

Il sottoscritto dichiara altresì:

**(in caso di cessazione dell'attività commerciale):** data di cessazione dell'attività \_\_\_\_\_;

**(in caso di cessione di azienda)** di aver sottoscritto atto pubblico o scrittura privata autenticata di cessione dell'azienda (atto redatto/autenticato dal notaio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e registrato il \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_);

**(in caso di trasferimento dell'azienda in altro locale)** di aver effettuato in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ comunicazione di trasferimento o aver ottenuto autorizzazione al trasferimento dell'azienda in data \_\_\_\_\_ atto n. \_\_\_\_\_;

**(in caso di trasformazione o rinnovo locali)** di aver effettuato denuncia di inizio attività in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ /aver ottenuto permesso di costruire in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ per la realizzazione di opere edili ovvero il rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi.

Si allegano:

– copia fotostatica di un documento di identità;

Altopascio, li \_\_\_\_\_

Firma \*

\_\_\_\_\_

\*La firma apposta dal dichiarante non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell'art.38, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nei seguenti casi:

2) se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'atto;  
 2. se il documento sia presentato unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

\*La firma apposta dal dichiarante non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell'art.38, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nei seguenti casi:

– se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'atto;  
 – se il documento sia presentato unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.